

Atto del 03/02/2025 **Oggetto: Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione**

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. In attuazione della suddetta legge anticorruzione, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) in cui viene ribadita l'applicazione dei suoi contenuti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate ed a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., chiarendo che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono anche le società che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A. Ne consegue che anche le società a partecipazione pubblica sono tenute ad adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e, laddove già in possesso del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, ad adeguarlo estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la P.A. inclusi nel catalogo di reati 231, ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012 dal lato attivo e passivo.

Prossimamente sarà approvato l'adeguamento del Modello Organizzativo della Società, già predisposto, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale di porre in essere l'articolazione di quei principi, procedure e prassi comportamentali che integrano il sistema di controllo interno, definendo "linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza", quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione che la società bandisce sotto qualsiasi forma.

L'articolo 7 della legge 190/2012 impone, altresì, l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, di un responsabile della prevenzione della corruzione.

A questo soggetto la legge 190/2012 assegna non solo le funzioni di attuazione del PTPC (ovvero del Modello Organizzativo) ma anche quelle di controllo e monitoraggio dello stesso, nonché di raccordo dei flussi con l'organo amministrativo. All'attribuzione di funzioni così "sensibili" la legge associa un severo regime di responsabilità tali che, in caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, l'RPC risponde sul piano disciplinare (con l'esimente della prova dell'efficace attuazione del Piano prima del reato e della vigilanza sul suo funzionamento).

Ancorché dal PNA risulti che il RPC possa essere individuato nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/01, è oggi predominante l'orientamento interpretativo non favorevole alla sovrapposizione dei ruoli tra RPC e O.d.V. in quanto la scelta del responsabile dovrebbe ricadere su un soggetto interno alla società (e quindi non sull'organismo di vigilanza o su altro organo di controllo) e, in particolare, "su un dirigente appartenente al ruolo" o, comunque, "su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico" (cfr. Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Peraltro, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 aveva già precisato che la scelta sarebbe dovuta ricadere su qualcuno che:

- non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
- non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
- abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- non versi in una situazione di conflitto di interessi.

Sia la sopraccitata determinazione ANAC n. 8/2015, che la successiva n. 12 del 28 ottobre 2015, ribadiscono che “nell’ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o questi siano in misura limitata, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque la idonea competenza”.

Tale circostanza si riscontra in questa Società, certamente di ridotte dimensioni, ove l’organico attualmente privo di dirigenti, ricorre pertanto, la necessità che il RPC di questa Società sia individuato in un profilo professionale non dirigenziale.

Nel provvedimento di conferimento dell’incarico di RPC devono essere individuate le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi e declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare. In particolare occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dell’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 12 e 14 della legge 190/12.

Al RPC devono essere attribuite, con l’atto di conferimento, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività, nonché poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute più opportune al Modello Organizzativo.

Con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Trasparenza”), in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della L. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste controllate.

L’art. 24-bis del D.L. 90/2014 modifica l’art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 sull’ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, prevedendo che la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli “enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione” nonché agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Il medesimo articolo prevede anche che “alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applichino, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Ancorché non rientrante fra le fattispecie societarie sottoposte a controllo ex art. 2359 C.C., poiché Servizi in Comune S.p.A. è società partecipata da pubbliche amministrazioni, è opportuno recepire, per quanto applicabili, le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013.

In tal senso si rende necessario nominare un Responsabile della trasparenza, il cui nominativo è pubblicato all’interno del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), incaricato dello svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto ed in particolare di:

1) predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), in rapporto con il Modello Organizzativo, da sottoporre al Consiglio per la relativa approvazione e da aggiornare annualmente;

2) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte dell'Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organismo indipendente di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

3) provvedere all'aggiornamento del PTTI, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Modello organizzativo;

4) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Decreto stesso.

Per le attività connesse allo svolgimento del compito di Responsabile della trasparenza, l'incaricato si raccorda con i responsabili dei servizi, competenti per materia, tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

La citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e la determinazione ANAC n. 8/2015 suggeriscono, valutata la necessità di stabilire un raccordo in termini organizzativi tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto.

Determina

di avvalersi del dipendente Sig. Cardillo Roberto (livello quadro), in relazione agli obblighi in materia di anticorruzione, propone:

di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il Sig. Cardillo Roberto, affinché predisponga ogni necessaria misura organizzativa per la prevenzione della corruzione e comunque ottemperi ad ogni ulteriore obbligo come individuato in capo all'RPC ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., nonché di ogni altro provvedimento normativo o regolamentare in materia;

di riconoscere al RPC Roberto Cardillo funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con piena autonomia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: o ogni necessario potere di iniziativa e verifica per l'individuazione delle aree a rischio nonché per l'acquisizione di informazioni e documenti rinvenibili presso le diverse aree aziendali, comunque, necessari per l'individuazione e la corretta programmazione delle misure preventive;

o ogni necessario potere di vigilanza sulle misure adottate anche al fine di formulare proposte relativamente alle integrazioni e/o modifiche ritenute più opportune al Modello Organizzativo; di dare atto che, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e quelle previste dalla legge 190/12, le funzioni del RPC dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza; di procedere alla comunicazione dei dati della nomina del RPC all'ANAC; di disporre la pubblicazione permanente del presente atto sul sito istituzionale della Servizi in Comune S.p.A. anche ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Walter Bravetti